



**COMUNE DI FICARRA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE DI  
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI COMUNALI**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Finalità e Strutture**

Il presente regolamento è riferito alla gestione ed uso dei seguenti impianti e strutture di proprietà del Comune di Ficarra e/o di quelli che verranno ad esistenza, comunque denominati, cui si applicano le medesime regole:

- Stadio Comunale Gaetano Milio, sito in c.da Natoli;
- Campetto polivalente, adibito a campo di calcetto e campo da tennis, sito in Via Logge;
- Campetto da calcio, sito in C.da Matini

Ai fini del presente regolamento gli spogliatoi, nonché tutte le strutture, anche tecniche, pertinenti e/o asservite alle infrastrutture sportive, sono da considerarsi parti integranti delle stesse soggette alle medesime regole.

Sono assoggettate al presente regolamento anche le strutture che dovessero sorgere all'interno degli attuali impianti sportivi o in sostituzione di strutture già presenti.

### **Art. 2 – Modelli di gestione**

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune, le loro pertinenze e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio Comunale.

La loro gestione può essere realizzata direttamente in economia dall'Amministrazione o affidata a terzi.

## **TITOLO II – GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Art. 3 – Criteri di utilizzo**

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale potrà essere dato in uso per attività dell'ambito scolastico e parascolastico; manifestazioni sportive; allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive temporanee; manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre - fiere ecc.), nel rispetto delle norme vigenti.

Le manifestazioni di carattere diverso dovranno essere espressamente autorizzate dalla Giunta Comunale, secondo le caratteristiche delle strutture ed in modo da non arrecarvi danno.

Le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa, e/o occasionale, nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda, indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, un programma indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa.

### **Art. 4 - Procedure per il rilascio delle concessioni**

Ai fini del rilascio della concessione all'uso i richiedenti, nel produrre la domanda, devono specificare:

- a. L'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- b. L'attività sportiva da svolgere; i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- c. La stima del numero degli atleti che frequenteranno l'impianto;

d. L'attestazione riguardante la regolare esecuzione dei pagamenti delle tariffe, per l'uso di impianti sportivi Comunali, relativi alla precedente stagione sportiva e/o la relazione di gestione nel caso di cui all'art.8;

e. Formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Ente si impegna, sotto la propria responsabilità, ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, mantenendoli perfettamente efficienti;

f. L'impegno ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni, prevedibili ed imprevedibili, che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, agli accessori e/o alle pertinenze, anche da parte di terzi, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni, anche mediante adeguata polizza fideiussoria;

g. L'impegno a sollevare il Comune, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi in generale in conseguenza di uso improprio degli impianti e/o attrezzature;

h. L'impegno ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un proprio Responsabile, diretto o delegato, anche nel caso di utilizzo da parte di terzi in base ad autorizzazioni e/o convenzioni tra il gestore e i terzi medesimi all'uopo autorizzate dall'Amministrazione;

i. L'impegno ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse, salvo autorizzazione formale da parte dell'Ufficio comunale competente.

#### **Art. 5 - Pianificazione attività**

In presenza di più richieste di utilizzo dello stesso impianto, la priorità nella scelta dell'utilizzatore è data secondo l'ordine dei seguenti criteri:

- 1) Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
- 2) svolgimento attività agonistica;
- 3) attività sportiva di tipo ricreativo e di benessere fisico.

#### **Art. 6 - Concessione d'uso**

Entro il 30 giugno di ogni anno, gli interessati presentano le richieste di utilizzo degli impianti sportivi all'Ufficio Tecnico comunale, contenente la dichiarazione di impegno di cui all'art. 4 e con allegato lo Statuto sociale o, se diverso, atto di designazione del legale rappresentante, al fine della verifica della mancanza di pendenze e dell'ammissibilità.

Una volta raccolte le richieste, l'Ufficio, sentita la Giunta, predispose un piano di utilizzo degli impianti, sulla base del presente Regolamento e rilascia l'autorizzazione con le eventuali prescrizioni.

#### **Art. 7 - Tariffe**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario, approvato dalla Giunta comunale.

La loro riscossione, di norma anticipata, avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione dello stesso, ad opera del competente Ufficio tecnico comunale. Tale attività unitamente

a quella di raccolta delle richieste di uso può essere demandata ad altro Ufficio della medesima Amministrazione.

### **Art. 8 - Uso gratuito**

Potrà concedersi l'uso gratuito degli impianti per le Associazioni e i sodalizi organizzati per promuovere sia particolari iniziative di vantaggio turistico, sportivo, sociale, culturale etc. per il Comune, sia lo sport a favore delle categorie svantaggiate e degli anziani.

Inoltre potrà concedersi l'uso gratuito degli impianti per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza extracomunale con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sul Comune di Ficarra.

La concessione gratuita degli impianti viene rilasciata dal Comune, ed in ogni caso il richiedente sarà responsabile di eventuali danni arrecati secondo il presente Regolamento.

E' possibile concedere l'utilizzo delle strutture alle associazioni sportive dilettantistiche operanti nel Comune di Ficarra per finalità proprie statutarie e purchè le stesse si assumano l'integrale costo del mantenimento e della gestione delle strutture medesime e l'esecuzione di opere di ordinaria amministrazioni per mantenere gli impianti e le pertinenze in buono stato ed efficienti, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria e delle utenze.

### **Art. 9 - Doveri ed obblighi dell'utilizzatore**

Con la consegna della struttura, l'utilizzatore è costituito custode ad ogni effetto di legge della stessa, delle pertinenze e di quanto in esse esiste.

Egli si assume l'obbligo di provvedere a tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico nonché, ove richieste, a richiedere le preventive autorizzazioni previste per legge senza alcuna responsabilità da parte del Comune.

Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, l'utilizzatore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire tutti gli eventuali, pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo.

Sono a carico dell'utilizzatore anche le spese per la S.I.A.E, qualora queste siano richieste, e qualsiasi altro onere legato allo svolgimento delle attività programmate.

L'utilizzatore, in caso di manifestazioni sportive, è tenuto a verificare che gli atleti indossino indumenti e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva, compatibile con le dotazioni degli impianti e tale da non arrecare danni (ad es., al tappetino erboso sintetico), pena la sospensione dell'autorizzazione all'uso. Il pubblico dovrà accedere esclusivamente alle zone ad esso riservate.

L'utilizzatore dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese, alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto e necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive dallo stesso organizzate.

Le operazioni dovranno avvenire immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, in particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti di federazioni e enti di promozione sportiva.

L'utilizzatore, durante lo svolgimento dell'attività dovrà rispettare quanto previsto in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di manifestazioni che comportano un afflusso di pubblico tale da creare sensibili difficoltà alla gestione viabilistica dell'area nei pressi degli impianti sportivi, la società o il gruppo sportivo o il responsabile organizzante sarà tenuto ad informare l'Amministrazione Comunale, con cui verranno definite le iniziative necessarie per la gestione dell'evento.

L'utilizzatore è responsabile della pulizia, efficienza e decoro della struttura.

#### **Art. 10 - Risarcimento danni**

L'utilizzatore dell'impianto, accetta come idoneo e perfettamente funzionale l'impianto stesso nel momento della consegna, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

L'Amministrazione Comunale ed il personale eventualmente addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utilizzatori degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento della attività.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere una cauzione o una fideiussione per l'utilizzo degli impianti.

L'utilizzatore deve servirsi dell'impianto sportivo con la massima diligenza e correttezza ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori e, in generale, terzi, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili.

#### **Art. 11 - Decadenza e revoca**

Le associazioni sportive e/o i soggetti utilizzatori, decadono dalla concessione o dall'uso nell'eventualità di:

- a. uso improprio o negligente degli impianti;
- b. mancato utilizzo o impedimento all'uso senza adeguata giustificazione;
- c. morosità nei pagamenti, di qualunque entità;
- d. esercizio di attività senza il possesso dei nulla osta e autorizzazioni necessarie;
- e. inosservanza di prescrizioni emanate dagli organismi competenti in materia.

In caso di decadenza, per i suindicati casi, l'Amministrazione Comunale non dovrà alcun rimborso, anche parziale, dei canoni versati o delle spese sostenute; è fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione a rivendicare risarcimenti derivanti da un uso improprio e negligente degli impianti.

L'Amministrazione Comunale è, altresì, autorizzata a revocare temporaneamente l'uso degli impianti comunicando il provvedimento almeno due ore prima dell'inizio della manifestazione programmata per ragioni di grave ordine pubblico concordate con l'Autorità di Pubblica Sicurezza. In tal caso l'Amministrazione consentirà il recupero gratuito dell'iniziativa.

#### **Art. 12 - Risoluzione del rapporto per causa di forza maggiore**

Il rapporto di concessione o uso è risolto, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti. Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dell'Ufficio tecnico comunale.

In tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

### **TITOLO III – GESTIONE DA PARTE TERZI**

#### **Art. 13 - Affidamento in gestione**

La gestione delle strutture sportive comunali può essere realizzata affidandola a terzi e potrà comprendere uno o più impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale. Attraverso l'affidamento in gestione il Comune di Ficarra intende individuare una soluzione che attribuisca alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano.

Le parti interessate all'affidamento in gestione sono:

Proprietario: Comune di Ficarra

Gestore: Associazioni, Enti, Istituti scolastici, Società o associazioni sportive.

Utente: Società o associazioni sportive, utenti individuali.

**IL PROPRIETARIO** rimane l'assoluto depositario delle scelte politiche relative all'uso degli impianti, al fine di garantire anche ai soggetti utenti economicamente più deboli l'utilizzo degli stessi e definisce annualmente i piani tariffari d'uso

**IL GESTORE** si occupa della gestione dell'impianto regolamentata da apposita convenzione. Dovrà concordare con l'Amministrazione Comunale, relativamente alle concessioni annuali, i tempi di utilizzo della struttura gestita e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali utilizzi occasionali negli spazi disponibili.

**L' UTENTE:** Utilizza l'impianto sportivo.

#### **Art. 14 - Convenzione**

La convenzione che regola la concessione in gestione dovrà conformarsi alle norme individuate nel presente regolamento. La convenzione dovrà prevedere una clausola di recesso per il Comune con preavviso minimo di due mesi, salvo che nelle seguenti situazioni, in cui il recesso potrà essere esercitato senza preavviso:

- a. qualora il gestore ponesse in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'autorità comunale;
- b. qualora intervenga lo scioglimento o il fallimento del gestore stesso,
- c. qualora il gestore si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella convenzione;
- d. qualora il gestore si renda responsabile di danni alle strutture date in gestione.

La convenzione dovrà prevedere una clausola di recesso anche per il gestore da far valere, con un preavviso di almeno sei mesi e comunque non prima del termine della stagione sportiva in atto. Dovrà indicare i diritti ed i doveri delle parti riportati nei successivi articoli 15 e 16.

La convenzione potrà prevedere il divieto di introdurre animali, liberi o al guinzaglio, all'interno delle strutture oggetto della convenzione.

### **Art. 15 - Diritti e doveri del gestore**

Il gestore è tenuto a garantire:

- a. La custodia e pulizia, negli orari o periodi di utilizzo, di tutti i locali costituenti la struttura, anche quando gli impianti vengono concessi in uso ad altri gruppi, enti, organizzazioni sportive;
- b. L'acquisto di materiale di consumo ordinario;
- c. La manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, l'effettuazione di interventi riparazione e manutenzione ordinaria di arredi, infissi, recinzioni, impianti e di sostituzione lampadine;
- d. La propria collaborazione per iniziative culturali, sociali e sportive che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- e. Quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
- f. L'utilizzo gratuito delle strutture sportive da parte delle scuole del Comune, secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- g. L'utilizzatore, durante lo svolgimento dell'attività dovrà rispettare quanto previsto in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni.

Il soggetto gestore non potrà realizzare alcun intervento, neppure migliorativo, della struttura gestita, senza averlo concordato con l'Amministrazione Comunale che lo dovrà autorizzare.

Il soggetto gestore non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi, per attività diverse da quelle per le quali la struttura è stata realizzata, senza averlo preventivamente concordato con l'Amministrazione, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione. Nel caso di utilizzo da parte di terzi concordato con l'Amministrazione, il soggetto gestore rimarrà unico responsabile della custodia di beni e strutture.

Il soggetto gestore si impegna a presentare al Comune, annualmente, una relazione gestionale delle attività svolte.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere al gestore l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari.

In contropartita degli oneri di manutenzione e mantenimento in efficienza a carico del gestore, l'amministrazione, qualora ne ravvisi un vantaggio non soltanto economico ma anche di natura sociale, può concedere al gestore di utilizzare l'impianto sportivo, senza alcun corrispettivo, per lo svolgimento dei campionati, per lo svolgimento degli allenamenti, per la disputa di gare amichevoli e per organizzare manifestazioni sportive; la citata attività deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione. Il gestore potrà anche concedere l'utilizzo delle strutture ad altre Società o

associazioni sportive per lo svolgimento di incontri di campionato o amichevoli ovvero per gli allenamenti, per periodi brevi o per l'intera durata del campionato, rimanendo l'unico responsabile nei confronti del Comune e previa espressa autorizzazione dello stesso.

A copertura degli oneri di gestione, spettano al gestore:

- a. i proventi derivanti dai biglietti venduti per l'ingresso all'impianto sportivo in occasione di partite e di altre manifestazioni sportive organizzate dalla stessa società convenzionata;
- b. i proventi derivanti dalla pubblicità, con esclusione dei diritti della "imposta di pubblicità" da corrispondere all'Amministrazione in base alle tariffe all'uso determinate; la gestione del materiale pubblicitario verrà definito tramite accordo tra il gestore e l'Amministrazione Comunale.
- c. i proventi per le tariffe versate da terzi, che provvede a riscuotere direttamente.

#### **Art. 17 - Diritti e doveri dell'Ente Concedente**

Il Comune di Ficarra si impegna a garantire:

- a. L'effettuazione delle opere di manutenzione straordinaria, salvo quanto disposto al punto successivo, riservandosi di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Se necessario l'Amministrazione Comunale potrà sospendere qualsiasi attività nell'impianto interessato per il tempo utile alla loro esecuzione senza pregiudicare l'attività del gestore. Fermo restando la piena discrezionalità dell'Amministrazione relativamente alle opere di manutenzione straordinaria da realizzare, le eventuali richieste del gestore relative ad opere ritenute indispensabili per lo svolgimento delle proprie attività, dovranno pervenire all'Amministrazione comunale entro il 30 Giugno di ogni anno e non vincoleranno in alcun modo l'Ente;
- b. L'effettuazione di opere di manutenzione ordinaria non poste a carico del gestore come previsto all'art. 15, salvo indisponibilità economica e di bilancio;
- c. Il supporto al concessionario in ogni necessità che lo stesso dovesse evidenziare anche in ordine all'acquisto di nuove attrezzature di base per gli impianti sportivi, sempre in relazione alle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale;

Il Comune di Ficarra non risponde di alcun danno che possa derivare a persone e/o cose in seguito ad incidenti durante il periodo di gestione anche con riguardo ad allenamenti, gare e manifestazioni organizzate dal gestore e/o da soggetti cui esso ha concesso l'uso salvo che essi siano dovuti a difetti della struttura non imputabili al gestore.

#### **Art. 17 – Tariffe**

Le tariffe di accesso agli impianti sono definite dalla Giunta del Comune di Ficarra, sentito il gestore.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 18 – Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalla normativa vigente.